

INFORMATIVA N. 37/2018 del 15/10/2018

INDICE ARGOMENTI:

- NEL 2018 DUE “TIPOLOGIE” DI AVANZO.
- ELIMINATE LE SANZIONI PER ATTI ELUSIVI DEL PAREGGIO.
- AGGIUDICAZIONI CON UTILIZZO FORMATI ELETTRONICI.
- PRIVACY: AGGIORNAMENTI ED ISTRUZIONI.

SEZIONE “RICORDIAMO”.

✚ NEL 2018 DUE “TIPOLOGIE” DI AVANZO

La Ragioneria Generale dello Stato (M.E.F.) dopo pochi giorni dalla pubblicazione della circolare 25/2018 (vedi *Informativa n. 36*) ha già fornito i primi chiarimenti per la corretta interpretazione della stessa. Riteniamo, vista l'importanza e la delicatezza della materia, fosse stato meglio approvare una Legge chiara per dare applicazione alle sentenze della Corte Costituzionale (247/2017 e 101/2018) riscrivendo le regole del pareggio di bilancio oppure dire che le stesse sentenze sono “autoapplicative” ed abolire il modello Monit/18 e gli impegni conseguenti, ma così non è stato.

Nei chiarimenti forniti viene affermato che **dalla liberalizzazione degli avanzi di amministrazione restano escluse le quote già eventualmente applicate da ciascun Ente per spazi propri (F.C.D.E. e Quota capitale rimborso mutui)** e che, quindi, non portano in negativo il saldo tra entrate e spese finali. Nella nuova voce AA del prospetto Monit/18 tali importi (gli spazi propri) non vanno perciò indicati in quanto sono equiparati agli spazi richiesti e concessi dallo Stato e/o dalla Regione.

In definitiva adesso abbiamo due tipologie di avanzo, uno equiparato ad entrata finale anche ai fini saldo di finanza pubblica (come nel prospetto equilibri ex dlgs 118/2011) ed un altro no; il tutto dipende dalla data di applicazione dell'avanzo se precedente o meno la data del 3 ottobre 2018.

✚ ELIMINATE LE SANZIONI PER ATTI ELUSIVI DEL PAREGGIO

Lo sblocco degli avanzi di amministrazione ha anche portato all'abrogazione, disposta con il decreto Milleproroghe, delle sanzioni sui comportamenti elusivi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il Milleproroghe (D.L. 91/2018), elimina il blocco di norme (commi da 479 a 500 della legge 232/2016) che regolavano il pareggio di bilancio. Oltre alla soppressione dei patti nazionali, che serve a finanziare lo sblocco a regime degli avanzi, vengono eliminati anche i commi 480 e 481, che puntavano ad assicurare il rispetto sostanziale delle regole del pareggio di bilancio da parte degli enti impedendo comportamenti elusivi. Le norme abrogate sono quelle secondo cui gli atti elusivi delle regole di finanza pubblica, o il loro

rispetto artificioso, oltre a essere sanzionati con la nullità dell'atto, possono comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili.

✚ AGGIUDICAZIONI CON UTILIZZO FORMATI ELETTRONICI

Come già ricordato in precedenti Informative mancano pochi giorni all'appuntamento con una scadenza fissata dal Codice degli Appalti: **dal prossimo 18 ottobre** scatterà infatti l'obbligo di **utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia dei mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara**; le stazioni appaltanti dovranno effettuare **comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici** tramite mezzi di comunicazione elettronici quali la **posta elettronica certificata** ed altre specifiche modalità messe a disposizione dai singoli mercati elettronici. **I mezzi di comunicazione elettronici.**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al Codice degli appalti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformita' con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/2016, commi da 1 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti generalmente in uso e non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

Con riferimento a questa prescrizione l'articolo 52 del Codice costituisce una trascrizione delle nuove regole comunitarie sulle comunicazioni (articolo 22, Direttiva 2014/24/Ue), che, in quanto tali, sono da considerarsi in vigore sin dal momento in cui è stata recepita la disciplina europea; l'articolo 90, paragrafo 2, della stessa Direttiva ha stabilito un regime transitorio che ha consentendo agli Stati membri di rinviare l'applicazione di tali regole sino al prossimo 18 ottobre 2018, proprio per consentire un adattamento graduale delle stazioni appaltanti e delle imprese alle nuove previsioni; anche se, in realtà, la deroga non ha riguardato il caso delle gare svolte con sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi elettronici, o delle procedure condotte da centrali di committenza, ma soprattutto non ha coinvolto la trasmissione dei bandi all'Ufficio della pubblicazioni dell'Unione europea e la messa a disposizione elettronica della documentazione di gara sui siti delle P.A., come difatti è già previsto dagli articoli 72 e 74 del Codice.

Pertanto, se per tali ultimi adempimenti è stata collaudata la modalità elettronica da parte dalle stazioni appaltanti, resta ora da comprendere cosa comporterà, dal 18 ottobre, questo obbligo generalizzato di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, fissato dall'articolo 52 del Codice, "per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione".

A tal riguardo, può essere certamente d'ausilio il Considerando 52 della Direttiva 2014/24/Ue, il quale ha evidenziato che **l'obbligo di comunicazione integralmente elettronica deve riguardare tutte le fasi della procedura**, compresa la trasmissione delle **richieste di partecipazione alla gara** e, in particolare, la **presentazione delle offerte**. In altri termini, ciò significa che le P.A. non ancora attrezzate dovranno dotarsi di strumenti e dispositivi che consentano appunto di comunicare in via elettronica con le imprese, e che, proprio per questo motivo, siano comunemente disponibili e non limitativi dell'accesso dei concorrenti alle procedure di aggiudicazione, oltre che funzionali a garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Pertanto, le stazioni appaltanti dovranno fornire ai concorrenti tutte le informazioni necessarie sulle specifiche per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, compreso il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare ed il formato della firma elettronica avanzata, stabilito in base alle regole tecniche adottate in attuazione del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Tuttavia, come già prevede l'articolo 52, comma 1, del Codice, su recepimento dell'articolo

22, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE, le stazioni appaltanti potranno derogare, motivando, all'obbligo di comunicazione per via elettronica in determinate ipotesi, come nel caso in cui sia ad esempio richiesto l'uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili in una P.A (ad esempio stampanti di grande formato), piuttosto che la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta non trasmissibile con strumenti elettronici. Ma, eccezion fatta per questi casi e se **non ci saranno proroghe dell'ultima ora, dal 18 ottobre non sarà più possibile rimandare l'applicazione delle nuove regole.**

Il Dgue elettronico.

Come già evidenziato nella precedente Informativa n. 36 non è più possibile compilare il documento di gara unico europeo secondo i formati tradizionali attualmente in uso. Fino ad oggi, le stazioni appaltanti hanno avuto la possibilità di accettare il modello autodichiarativo dei requisiti dei concorrenti su supporto informatico (ad esempio, per drive o cd) inserito all'interno della busta contenente i documenti amministrativi, o mediante caricamento sulla piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Ma, a partire dal 18 ottobre, le regole cambieranno, poiché scatterà l'obbligo di utilizzo del Dgue esclusivamente in formato elettronico, e verrà così data attuazione all'articolo 85, comma 1, del Codice, che aveva in realtà fissato la decorrenza dell'utilizzo esclusivo del formato elettronico del documento di gara unico europeo già dallo scorso 18 aprile, termine poi differito al prossimo giovedì dal comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018.

Questa novità comporterà innanzi tutto l'obbligo, per le amministrazioni, di dotarsi di un proprio servizio di gestione del Dgue, o di ricorrere ad altri sistemi di gestione informatica del documento di gara unico europeo. Tali sistemi consentiranno di generare un modello per ogni gara d'appalto, il quale dovrà essere compilato dalla stessa stazione appaltante, analogamente a quanto avveniva con la versione cartacea, nella sola Parte I, riferita ai dati identificativi della procedura. A questo punto, nel bando di gara, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative all'indirizzo del sito internet presso il quale è disponibile il servizio per la compilazione del Dgue e alle modalità di trasmissione del modello dal concorrente alla PAa. Di conseguenza, questa innovazione comporterà, per le imprese, l'obbligo di inserimento dei dati relativi al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché all'eventuale ricorso all'avvalimento o al subappalto, solo ed esclusivamente attraverso il sistema di gestione del Dgue segnalato dalla stazione appaltante; e quindi, dal 18 ottobre, non sarà più consentito ai concorrenti di produrre in gara copie cartacee del formato autodichiarativo, piuttosto che supporti informatici contenenti il file del formato compilato.

Conclusioni su cosa fare dal 18 ottobre.

Quindi a decorrere ***dal 18 ottobre 2018***, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica. Le PA dovranno predisporre - indicandolo in ogni bando di gara - **il punto di accesso per la compilazione e l'invio del Dgue on line**

Il Mepa può già essere considerato una piattaforma elettronica sufficiente al rispetto parziale della normativa citata ma esistono due problemi:

- 1- E' **solamente utilizzabile per gli appalti sotto soglia** e, quindi, non copre tutte le necessità del Comune per gli altri appalti;
- 2- Anche per gli appalti sotto soglia **non sono presenti tante categorie merceologiche** e mancano parecchie forniture e/o servizi. Occorre quindi indire gara per inesistenza del bene su Mepa/Consip.
- 3- **L'uso è abbastanza caotico sia dal lato della P.A. che dal lato delle ditte che devono inserirsi.**
- 4- **Al di sotto i 1000 euro non è ancora chiaro** cosa si deve fare anche se la Norma

della gestione telematica non pone limiti di importo.

In definitiva gli Enti non ancora dotati di un proprio sistema di e-procurement saranno obbligati a effettuare una scelta aderendo (singolarmente o in forma aggregata) ad una piattaforma che dovrà rispondere ad esigenze di semplicità, affidabilità ed a costi contenuti come ad esempio quella proposta dalla ditta CESI SRL

Nel frattempo consigliamo di effettuare tutti gli acquisti più urgenti di beni, servizi e lavori prima del 18 ottobre.

PRIVACY: AGGIORNAMENTI ED ISTRUZIONI

Registro attività di trattamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito "RGPD"). Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un'associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.

L'obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.

Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull'origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati. Nelle FAQ vengono indicate, tra l'altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.

Concetto di contitolarità di dati.

Il Regolamento europeo introduce un concetto relativamente nuovo, che è quello della **Contitolarità dei dati**, ipotesi che si verifica quando due o più soggetti giuridici hanno gli stessi diritti sui dati trattati, con pari facoltà di deciderne l'utilizzo.

Nel caso della gestione delle banche dati anagrafiche ci si troverebbe proprio in questa situazione, dal momento che sia il possessore dei dati (ad esempio, il Comune) e sia il soggetto esterno che li consulta ed utilizza agiscono entrambi nel rispetto di disposizioni normative o regolamentari che regolano l'ambito oggetto di trattamento, e ciascuno di essi deve eseguire le operazioni sui dati in conformità a quanto previsto dalla normativa speciale.

Rimane sempre il fatto che i rapporti tra i contitolari di vario tipo debbono essere disciplinati da accordi specifici, che regolano le attività di ciascuno (art. 26 del GDPR).

Su questo aspetto, il DPCM 194/2014 all'art. 3 – comma 2 e 3 – prevede già che:

"2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

*3. Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, **limitatamente alla registrazione dei dati stessi.**"*

Probabilmente, alla luce delle disposizioni del GDPR appena citato, sarebbe comunque

utile una sorta di convenzione quadro che regoli i rapporti tra Ministero dell'Interno e Comuni, soprattutto riguarda all'utilizzo dei dati di competenza di ciascuno, nel rispetto delle disposizioni che riguardano la contitolarità dei dati (art. 28 del GDPR)

Gli Enti che hanno accesso diretto del dato in ANPR sono (INPS, Agenzia delle Entrate, MCTC, ISTAT, INAIL) e tanti altri sono le Amministrazioni che hanno interesse ad accedere ai dati anagrafici; ricordiamo che l'accesso può avvenire con due modalità, web services o cooperazione applicativa.

C E S I
INFORMATICA SRL
software house

Via San Francesco, 110 - 18018 Taggia
www.barla.it - cesi@barla.it - tel 0184 43787 - 461049

Distributore Software per Prov. Imperia

TR **TRASPARE**
la Pubblica Amministrazione
trasparente ed efficiente

LA PIATTAFORMA
DI NEGOZIAZIONE
ONLINE
PER GLI ACQUISTI
DELLA PA

attiva
integrazione
con applicativi
SISCOM



SISCOM

Protocollo informatico

ACQUISTARE
NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
DIVENTA FACILE,
VELOCE E TRASPARENTE

C E S I
INFORMATICA SRL

RICORDIAMO:

✚ MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE (MOP)

La comunicazione dei dati attraverso il portale BDAP ha come **termine ultimo il 30 ottobre** per trasmettere il **monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi** con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere (D. Lgs. n. 229/2011).

Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), è finalizzato a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia.

I dati vanno comunicati trimestralmente alla Banca dati della Pubblica amministrazione (BDAP) attraverso la piattaforma <http://www.bdap.tesoro.it>.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle informazioni relative agli investimenti a valere sugli spazi finanziari acquisiti (Circolare Ministero dell'economia e delle Finanze n. 14 del 8 aprile 2014).

✚ DUP E SCHEMA DI BILANCIO

La Giunta presenta al Consiglio Comunale **entro il 15 novembre**:

- la nota di aggiornamento al DUP;
- lo schema di bilancio di previsione di previsione finanziario (art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 - Principio contabile applicato della Programmazione, punti 4.2 e 9.3).

✚ PRINCIPALI SCADENZE

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2018. Occorre tenere presente che questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche e proroghe delle scadenze stesse:

Scadenza	Oggetto	Note
Ottobre	Entro 30 giorni approvazione bilancio consolidato trasmissione dati BDAP	
Dal 18 ottobre	Le comunicazioni nelle procedure di gara sono svolte tramite mezzi di comunicazione elettronica	<i>Vedi sopra</i>
30 ottobre	monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi su BDAP	<i>vedi sopra</i>
31 ottobre	Termine per invio del modello 770	
15 novembre	Certificato al bilancio di previsione 2018-2020.	<i>Vedi sopra</i>
15 novembre	Presentazione al C.C. della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio di previsione 2019-2020	
15 dicembre	Rilevazione beni immobili su Portale del Tesoro	<i>Vedi sopra</i>

Macpal s.a.s di Gallo Alessandro & C. –